



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e, per conoscenza

- AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI
E FINANZIARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio Relazioni Sindacali SEDE

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” – Trattamento economico del Personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

1. PREMESSA

Sul supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 – Serie Generale – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

In particolare, l’articolo 45 del citato provvedimento introduce importanti innovazioni nel sistema retributivo del personale della Polizia di Stato i cui effetti si riportano analiticamente.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO ED ACCESSORIO DEL PERSONALE PARAMETRIZZATO

- **Stipendi parametrali** (artt. 2 e 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1^o ottobre 2017, la tabella I, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al D.lgs. n.95/2017 e i relativi parametri sono attribuiti a decorrere dalla medesima data.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sono state introdotte:

- **nuove qualifiche/denominazioni** nei ruoli del personale non direttivo (Sostituto Commissario e Sostituto Commissario “ Coordinatore” e corrispondenti; Sovrintendente Capo Coordinatore e corrispondenti; Assistente Capo Coordinatore e corrispondenti);
- **nuovi parametri stipendiali connessi con le anzianità** di servizio/qualifica prestato nelle posizioni apicali del ruolo dei Sovrintendenti e corrispondenti (Sovrintendente Capo con quattro anni nella qualifica) e del ruolo Assistenti e Agenti e corrispondenti (Assistente Capo con cinque anni nella qualifica).

E' stata disposta, altresì, la soppressione dei parametri relativi alla posizione del Sovrintendente Capo più otto anni nella qualifica e dell'Assistente Capo più otto anni nella qualifica.

Gli Ispettori Capo che al **1^ gennaio 2017** hanno maturato un'anzianità di servizio nella qualifica pari o superiore a nove anni sono promossi, **con la medesima decorrenza** e previo scrutinio a ruolo aperto per merito comparativo, alla qualifica di Ispettore Superiore.

Nella **tabella 1**, sono, pertanto, riportati gli stipendi parametrali, distinti per grado e qualifiche, opportunamente adeguati nelle relative misure.

Al personale che, in virtù dei provvedimenti normativi in esame, consegue nell'arco dell'anno 2017 una promozione alla qualifica superiore; con decorrenza antecedente al **1^ ottobre 2017**, dalla data di promozione e fino al **30 settembre 2017**, si attribuisce il parametro vigente alla relativa data di promozione (Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184).

Ai Vice Questori Aggiunti della Polizia di Stato (e gradi corrispondenti), con un'anzianità inferiore a tredici anni dal conseguimento della nomina a funzionario, limitatamente al periodo compreso tra il **1^ ottobre e il 31 dicembre 2017**, è attribuito il **parametro stipendiale 154,00**.

▪ **Assegno funzionale**

A decorrere dal **1^ gennaio 2017**, gli importi dell'assegno funzionale annui lordi di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono attribuiti sulla base dell'allegata **Tabella 2**.

▪ **Contributo straordinario (art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)**

Il contributo straordinario, pari a 80,00 euro mensili spettante al personale delle Forze di Polizia non destinatario di trattamento economico dirigenziale, introdotto dall'articolo 1, comma 972 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e prorogato dall' art. 1, comma 365, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del **30 settembre 2017** e al personale in servizio a tale data sarà erogato, con un'emissione speciale nella mensilità di **ottobre 2017**, un assegno lordo **una tantum pari a euro 350,00**. E' escluso dall'attribuzione del predetto emolumento il personale non ancora inserito nei ruoli delle Forze della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **Compenso per lavoro straordinario** [art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017]

Con decorrenza **1[^] ottobre 2017** i compensi per lavoro straordinario in favore delle nuove qualifiche del personale contrattualizzato sono riportati nella tabella seguente (misure orarie lorde):

Qualifica	Feriale	Festivo o Notturmo	Notturmo festivo
Sostituto Commissario Coordinatore (e qualifiche corrispondenti)	14,83	16,76	19,35
Sovrintendente Capo + 4 Anni Qlf (e qualifiche corrispondenti)	12,59	14,23	16,42
Assistente Capo + 5 Anni Qlf (e qualifiche corrispondenti)	11,59	13,10	15,11

- **Rideterminazione delle indennità operative per il personale contrattualizzato**
(Art. 10, comma 12, D.lgs. n. 94/2017)

Il **comma 12**, art.10 D.LGS. n.94/2017 ha apportato talune innovazioni in ordine all'indennità mensile di impiego operativo di base (ex art.2 legge 78/83) che hanno riflessi sulle indennità operative percepite dal personale della Polizia di Stato.

In particolare sono state introdotte per l'indennità di impiego operativo di base ulteriori tre nuove fasce di anzianità ed un nuovo grado/qualifica riguardanti il personale contrattualizzato, con decorrenza **1[^] gennaio 2017**, i cui importi lordi sono indicati nella seguente **tabella A**:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA A

Qualifiche e anzianità Forze Armate	Qualifiche ed Anzianità Polizia di Stato	Indennità di Impiego operativo (Art.2 legge 78/83)
Sottotenente con 15 anni di servizio complessivamente prestato	Vice Commissario con 15 anni di servizio complessivamente prestato	258,83
Maresciallo ordinario +25 anni di servizio complessivamente prestato	Ispettore con 25 anni di servizio complessivamente prestato	299,55
Maresciallo con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Vice Ispettore con 25 anni di servizio complessivamente prestato	299,55
Luogotenente	Sostituto Commissario	343,44

Alcune specifiche in materia di indennità operative :

- Le modifiche da apportare alle misure economiche vigenti dell'indennità di impiego operativo e la nuova corrispondenza delle qualifiche e dei gradi tra il personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia (art.1 comma 1 lettera b. del decreto legislativo n. 94/2017 e art. 45 comma 14 del decreto legislativo n. 95/2017) hanno reso necessario **l'aggiornamento degli importi mensili lordi connessi alle indennità di aeronavigazione, di volo, di imbarco e relative supplementari e relativi "trascinamenti" e di indennità di comando terrestre.**
- Le nuove misure economiche dei predetti emolumenti sono contenute nell'allegato "T" parte integrante del presente documento, consultabile sul Portale di questo Servizio Tep e Spese Varie al link dedicato alla Divisione Terza – Documenti.
Il predetto allegato è composto da n.34 tabelle per indennità operative di cui la prima tabella riporta le misure economiche relative all'indennità di impiego operativo di cui all'art.2 della legge 78/83 costituente la base di calcolo per la determinazione degli importi delle altre indennità operative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Per il personale destinatario di indennità appartenente alle qualifiche di assistente capo, sovrintendente capo e sostituto commissario capo con denominazione di "coordinatore" la misura economica spettante a titolo di indennità operativa è rapportata all'anzianità di servizio complessivamente prestato.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO ED ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE

- **Stipendi - Modalità di determinazione e progressione economica**
[art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

Con effetto dal 1^o gennaio 2018, gli stipendi iniziali del personale dirigente della Polizia di Stato, come individuato dal novellato D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, a partire dalla qualifica di Vice Questore Aggiunto e qualifiche corrispondenti, sono determinati negli importi annui lordi riportati nella **tabella n. 3**.

Dalla medesima data, la progressione economica, nell'ambito di ogni livello/qualifica, si sviluppa in otto classi biennali del 6%, computate sul valore iniziale e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50%, calcolati sul valore della ottava classe. Tale dinamica di aumento automatico non trova applicazione per il grado di Vice Questore Aggiunto (e qualifiche corrispondenti), al quale è attribuito un incremento del 3%, determinato sulla misura iniziale, dopo tre anni di permanenza nella medesima qualifica e fino al raggiungimento di quella successiva.

La determinazione dello stipendio da assegnare ai dirigenti interessati, al momento dell'accesso ai suindicati livelli stipendiali a seguito di promozione, ovvero di maturazione delle previste anzianità dalla nomina a funzionario, è effettuata considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero di anni indicati, per ciascun livello, nella **tabella n. 4**.

La suindicata procedura non è eseguita per i gradi di Vice Questore Aggiunto, Vice Questore e Primo Dirigente (e qualifiche corrispondenti) al compimento del ventitreesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a funzionario. In questa circostanza è accordato unicamente lo stipendio iniziale appositamente rideterminato del pertinente livello e non si dà luogo alla progressione economica automatica in funzione del decorso dell'anzianità di servizio (incremento corrisposto ogni due anni); la prevista operazione di inquadramento stipendiale e la conseguente attivazione dello sviluppo per classi e/o scatti sono posti in essere, con le modalità sopra descritte, solo al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a funzionario.

Ai fini dell'inquadramento stipendiale, **per anni di servizio effettuati dal conseguimento della nomina a funzionario della Polizia di Stato devono intendersi quelli svolti dalla decorrenza giuridica di detta nomina o qualifica**; il servizio da funzionario è solo quello prestato in tale posizione o come funzionario/ufficiale del Comparto Sicurezza di cui all'art. 16 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, escludendo eventuali periodi prestati con qualifica diversa da quella di funzionario ovvero i periodi non utili ai fini giuridici secondo la normativa vigente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Gli importi degli stipendi a partire dalla qualifica di Vice questore Aggiunto e quelli discendenti dalla relativa progressione economica sono assoggettati ai meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico in godimento disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni conseguito nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati rilevato dall'I.S.T.A.T.); inoltre gli stessi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti, secondo la pertinente normativa in vigore.

Infine, a decorrere dal 1^o gennaio 2018, è soppresso l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come determinato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

- **Indennità di posizione** [art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

Le misure e le regole dell'indennità di posizione, fissate dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334, continuano ad essere aggiornate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le modalità e i criteri per l'attribuzione della stessa sono fissati con Decreto del Ministro dell'Interno. (**tabella n. 6**)

- **Indennità dirigenziale (ex perequativa)** [art. 45, comma 4 D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal 1^o gennaio 2018, ai Dirigenti Superiori, ai Primi Dirigenti, ai Vice Questori e ai Vice Questori Aggiunti (e qualifiche corrispondenti), in aggiunta al trattamento economico in godimento fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle misure annue lorde, per tredici mensilità (**tabella n. 6**)

Alla stessa si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998 (ISTAT).

- **Indennità integrativa speciale** [art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal 1^o gennaio 2018, al personale dirigente della Polizia di Stato è attribuita l'indennità integrativa speciale nelle misure annue lorde riportate nella **tabella 7**. Gli importi ivi indicati sono assoggettati ai meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998 (ISTAT).

- **Rideterminazione dell'indennità mensile pensionabile** (Art. 45, comma 13, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1^o gennaio 2018, sono ridefinite le misure dell'indennità mensile pensionabile da attribuire al personale dirigente della Polizia di Stato, così come riportate nella **tabella n. 5**. Alla stessa si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998 (ISTAT).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

▪ **Applicazione istituti vari [art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]**

A decorrere dal 1^o gennaio 2018, sono adeguate le disposizioni concernenti i sotto indicati istituti economici ai fini dell'applicazione degli stessi in favore del personale dirigente della Polizia di Stato:

- scatti per invalidità di servizio;
- scatti demografici;
- assegni per il nucleo familiare.

▪ **Missioni e trasferimento**

Con riferimento all'estensione dei provvedimenti di concertazione, di cui all'art. 45, comma 30, del D.Lgs nr. 95/2017, che riguardano i settori delle missioni nazionali, estere ed i trasferimenti d'autorità, si precisa che i miglioramenti economici, ivi previsti, saranno oggetto di una successiva circolare nella quale verranno illustrate e chiarite le relative modalità procedurali.

▪ **Compenso per lavoro straordinario [art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017]**

A decorrere dal 1^o gennaio 2018 saranno applicate al personale con qualifica dirigenziale le nuove misure dei compensi per lavoro straordinario.

Le misure orarie lorde saranno comunicate con successiva circolare esplicativa.

▪ **Rideterminazione delle indennità operative per personale dirigente [Art. 10, comma 1, lettera o), D.lgs. n. 94/2017]**

Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 94, recante le "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate" ha ridefinito, tra l'altro, le misure dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2 della legge n. 78/1983, costituente la base di calcolo per il computo degli importi relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo, di imbarco e connesse indennità supplementari disciplinate dalla medesima legge (art.4, 5, 6, 9, 10, 13,14 15). In particolare, si è reso necessario tale aggiornamento al fine di riallineare tali misure economiche nell'ambito dell'intero Comparto Difesa/Sicurezza.

Nello specifico, le disposizioni di cui sopra si rendono applicabili anche al personale della Polizia di Stato, in conformità a quanto indicato all'art.11, comma 1, del d.P.R. n. 51/2009 secondo cui, le indennità di impiego operativo corrisposte al personale aeronavigante delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative, agli importi vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Si fa riferimento alle innovazioni apportate al "Codice Militare" (d.leg.vo n.66/2010) contenute nell'articolo 10 "Trattamento economico e previdenziale del personale militare" del decreto legislativo indicato in premessa:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il **comma 1, punto o)** ha sostituito l'articolo 1822 del predetto Codice Militare, ridefinendo - tra l'altro - le misure economiche dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata alla legge n.78/83 e successive modifiche spettanti al personale appartenente dirigente.

Il predetto disposto normativo con decorrenza **1^a gennaio 2018**, ha introdotto tre fasce di anzianità correlate al nuovo inquadramento del personale dirigenziale, i cui importi mensili lordi sono indicati nella seguente **tabella B**.

TABELLA B

Gradi ed Anzianità Forze Armate	Qualifiche ed Anzianità Polizia di Stato	Indennità di Impiego operativo (Art.2 legge 78/83)
Generale di Corpo di Armata e di Divisione	Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza	Euro 685,65
Generale di Brigata	Dirigente Superiore	Euro 640,44
Colonnello con 23 anni dalla nomina ad ufficiale	Primo Dirigente con 23 anni dalla nomina ad ufficiale	Euro 640,44
Colonnello con 25 di servizio complessivamente prestato	Primo Dirigente con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Euro 595,23
Colonnello con 13 anni dalla nomina di ufficiale	Primo Dirigente con 13 anni dalla nomina ad ufficiale	Euro 550,02
Tenente Colonnello con 23 anni dalla nomina ad ufficiale	Vice Questore con 23 anni dalla nomina a ufficiale	Euro 640,44
Tenente Colonnello con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Vice Questore con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Euro 595,23
Tenente Colonnello con 13 anni dalla nomina ad ufficiale	Vice Questore con 13 anni dalla nomina ad ufficiale	Euro 550,02
Tenente Colonnello	Vice Questore	Euro 371,85
Maggiore con 23 anni dalla nomina ad ufficiale	Vice Questore Aggiunto con 23 anni dalla nomina a ufficiale	Euro 640,44
Maggiore con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Vice Questore Aggiunto con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Euro 595,23



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Maggiore con 13 anni dalla nomina ad ufficiale	Vice Questore Aggiunto con 13 anni dalla nomina a ufficiale	Euro 550.02
Maggiore	Vice Questore Aggiunto	Euro 343,44

Il medesimo art.1822 del Codice Militare prevede altresì, che:

- agli importi riportati nella suddetta tabella viene applicato l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, comma 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (comma 2);
- Il personale dirigente perepisca le indennità operative fondamentali e supplementari quantificate sulla base dell'indennità operativa di base di cui alla precedente tabella mediante l'applicazione delle misure percentuali previste dalla legge n.78/83 e successivi provvedimenti di concertazione (comma 3);
- Le indennità di cui agli art.2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n.78/83 siano interamente computabili nella tredicesima mensilità (comma).
- **Estensione dei provvedimenti di concertazione (Art. 45, comma 30, D.lgs. n. 95/2017)**
A decorrere dal 1^o gennaio 2018, al personale con qualifica a partire da Vice Questore Aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di Polizia, le seguenti disposizioni:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
art. 10 (indennità di ordine pubblico)
 - Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301:
art. 6 (indennità di presenza festiva)
 - Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,,:
art. 6 (trattamento di missione)
art. 7 (trattamento economico di trasferimento)
art. 8 (indennità per servizi esterni)
art. 9 (premio disattivazione artificieri)
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 51/2009:
art. 11 (indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e altre indennità),
art. 12 (indennità di bilinguismo),
art. 13 (trattamento di missione),



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

art. 14 (trattamento economico di trasferimento),
art. 15 (orario di lavoro),

4. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

▪ **Assegno ad personam** (art. 45, commi 5, 6 e 10, D.lgs. n. 95/2017)

Al comma 5 viene introdotta una duplice "*clausola di salvaguardia*" per mezzo della quale, al personale delle Forze di polizia che:

- a. per effetto delle disposizioni del presente decreto, ovvero
- b. in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli,

percepirà un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore dello stesso, è attribuito un assegno *ad personam*, riassorbibile, rispettivamente, con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative o con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressioni di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

Tale assegno ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

A tale ultimo fine si precisa che la norma definisce puntualmente gli emolumenti da considerare (comma 6), a seconda dei ruoli di appartenenza, ai fini dell'attribuzione degli assegni *ad personam*. Viene, infatti, specificato quale:

- "*trattamento fisso e continuativo*", quello composto dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale;

- "*trattamento fisso e continuativo in godimento*", quello formato dalla risultanza delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.

L'assegno *ad personam*, così come emerge dal combinato disposto dei commi 5 e 6, va letto e applicato in sistema con quanto precisato nel successivo comma 19, secondo il quale le disposizioni recate dal decreto in rassegna non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

Conseguentemente, l'assegno personale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, continua ad essere corrisposto nei casi ivi previsti.

▪ **Indennità mensile pensionabile** (art.45, comma 13, D.lgs n.95/2017)

A decorrere dal 1^o gennaio 2017 per il personale che riveste la qualifica di Sostituto Commissario e qualifiche corrispondenti il valore dell'indennità mensile pensionabile (art.43, terzo comma, legge n.121/81) è determinato nella **misura lorda mensile di euro 798,40**. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e gradi corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al D.L. 30 maggio 2003 n. 193.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

▪ **Assegno di riordino** (art. 45, comma 7, D.lgs. n. 95/2017)

Ai funzionari della Polizia di Stato in servizio alla data del **1[^] gennaio 2018** e che alla medesima data non hanno maturato 13 anni di servizio è attribuito, al compimento del 13° anno, un assegno personale di riordino **pari ad euro 650 mensili lordi** fino al conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto (e qualifiche corrispondenti) ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale spettante ai sensi degli artt. 8 e 31 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

▪ **Assegno di riordino** (art. 45, comma 8, D.lgs. n. 95/2017)

Ai funzionari della Polizia di Stato in servizio alla data del **1[^] gennaio 2018** è attribuito, al compimento del 15° anno, un assegno personale di riordino **pari ad euro 150 mensili lordi** fino al conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto (e qualifiche corrispondenti) ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale spettante ai sensi degli artt. 8 e 31 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

▪ **Assegno funzionale** (art. 45, comma 9, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal **1[^] gennaio 2018**, ai funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di Commissario Capo è attribuito un assegno funzionale **pari ad euro 1.850 annui lordi** dal compimento di 10 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto. Tale assegno è cumulabile con quello previsto dagli artt. 8 e 31 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 che continua ad essere attribuito ai Commissari Capo sino al compimento del tredicesimo anno di anzianità nel ruolo.

▪ **Nuovo inquadramento del personale dirigente** (art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

Nella fase di prima applicazione dei provvedimenti in argomento, il personale dirigente della Polizia di Stato alla data del **1[^] gennaio 2018**, è inquadrato nelle nuove posizioni economiche, considerando gli anni di servizio effettivamente prestato nelle Forze di Polizia e Forze Armate, nonché ogni altro periodo giuridicamente computabile, per norma, ai fini stipendiali, con esclusione dei periodi che comportano detrazioni di anzianità nei casi previsti di cui all'art. 858 del C.O.M. e di quelli riferiti ad aspettative per motivi di studio nei casi previsti dalla legge vigente.

▪ **Assegno una tantum per i gradi apicali del Ruolo degli Assistenti, del ruolo dei Sovrintendenti (e corrispondenti) e del Ruolo degli Ispettori** (art. 45, comma 3, D.lgs. n. 95/2017)

Al personale in servizio al **31 dicembre 2016** che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il **1[^] gennaio 2017** la qualifica di Assistente Capo, Sovrintendente Capo, Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale Di Pubblica Sicurezza-Sostituto Commissario e qualifiche corrispondenti, è corrisposto, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica, un assegno lordo *una tantum* di cui alla tabella F allegata al D.lgs. n. 95/2017, negli importi di seguito stabiliti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Assistente Capo e corrispondenti con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica euro 800,00;
- Assistente Capo con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica euro 1.000,00;
- Sovrintendente capo e corrispondenti con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica euro 1.200,00;
- Ispettore SUPS- Sostituto Commissario, con almeno 4 anni di anzianità nella qualifica euro 1.300,00;
- Ispettore SUPS- Sostituto Commissario, con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica euro 1.500,00.2

5. ULTERIORI INTERVENTI PER I REDDITI IMPONIBILI INFERIORI A EURO 28.000,00 (art. 45, comma 2, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dall'anno 2018, al personale delle Forze di Polizia titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 28.000,00 euro, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego in ciascun anno precedente, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative saranno individuate annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, in ragione del numero dei destinatari. La predetta riduzione è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. ABROGAZIONE E MODIFICA DI NORME

▪ Inquadramento stipendiale (Art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1^o gennaio 2018, è sostituito l'articolo 4, comma 3, del Decreto-Legge n. 681/1982, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 869/1982.

Nella nuova formulazione esso prevede che ai funzionari promossi al grado di Vice Questore Aggiunto (e qualifiche corrispondenti), o qualifiche superiori, ovvero che maturino le previste anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a funzionario, si applicano le modalità di determinazione e attribuzione stipendiale di cui all'articolo 1811 del C.O.M..

• Adeguamento retributivo (art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1^o gennaio 2018, l'articolo 24 della Legge n. 448/1998 è modificato nel senso che ai Vice Questori Aggiunti ed ai Vice Questori (e qualifiche corrispondenti) sono applicati i meccanismi di adeguamento retributivo contemplati dalla norma stessa nei riguardi dei Primi Dirigenti e Dirigenti Superiori (e qualifiche corrispondenti)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

▪ **“Omogeneizzazione” stipendiale** [Art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal 1[^] **gennaio 2018**, il nuovo trattamento economico spettante assorbe quello previsto dagli art. 43, commi 22 e 23, e art. 43^{ter} della legge 1[^] aprile 1981, n. 121.

▪ **Assegno di valorizzazione dirigenziale** (Art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1[^] **gennaio 2018**, è soppresso l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come determinato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

%%%

La presente circolare è consultabile sul sito del Servizio Tep e Spese varie all'indirizzo <http://10.119.182.2/portaletep/index.php> al link “Servizio TEP/circolari”.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad utilizzare, per gli eventuali chiarimenti sul contenuto della presente circolare, il servizio di ticketing denominato **Support Ticket System** rintracciabile sul portale TEP a “link utili”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Papa